

Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo n. 93/11 e della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com

1. Soggetto proponente

e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche e-distribuzione o ED)

2. Numero del procedimento e fattispecie contestata

Determina n. 40/2017/eel – DSAI del 28 settembre 2017 con cui l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito anche Arera o Autorità) ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di e-distribuzione allo scopo di accertare eventuali violazioni in materia di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 7, 9 e 31 del TICA (Testo integrato delle connessioni attive) finalizzate a contenere il fenomeno della saturazione virtuale della rete.

In particolare, le suddette disposizioni prevedono che:

- a. decorso inutilmente il termine di 45 giorni lavorativi a favore del richiedente per l'accettazione del preventivo, quest'ultimo decade;
- b. decorso inutilmente il termine di 60 (per pratiche BT) e 90 (per pratiche MT) giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per l'invio, da parte del richiedente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvio dell'iter autorizzativo relativo all'impianto di produzione e, in alcuni casi, all'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete è tenuto a inviare un sollecito al richiedente; qualora quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi il preventivo decade;
- c. decorso inutilmente il termine di 12 (per pratiche BT-MT) e 18 (per pratiche AT) mesi per l'attestazione da parte del richiedente dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o delle relative cause di impedimento, nonché decorso inutilmente il termine semestrale per l'aggiornamento sull'iter di connessione, il gestore di rete è tenuto a inviare un sollecito al richiedente; qualora quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi il preventivo decade.

3. Dichiarazione di cessazione della condotta contestata

La condotta contestata con il provvedimento di avvio del presente procedimento deve essere considerata cessata.

In particolare, si evidenzia che, alla data del 1 ottobre 2017, ED aveva già provveduto a:

- a. annullare tutte le pratiche per cui il preventivo di connessione non risultava accettato entro il termine di 45 giorni lavorativi (art. 7 del TICA)¹;
- b. inviare il sollecito per tutte le pratiche per cui risultava decorso inutilmente il termine di 60/90 giorni lavorativi per l'invio da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo (art. 9 del TICA);
- c. inviare il sollecito per tutte le pratiche per cui risultava decorso inutilmente il termine di 12/18 mesi per l'invio da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o le relative cause ostative; il sollecito è stato inviato anche in relazione a tutte le pratiche per cui, a fronte dell'attestazione delle suddette cause ostative, risultava decorso inutilmente l'ulteriore termine di 6 mesi per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione (art. 31 del TICA).

¹ Ciò ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina di cui al Paragrafo B.8.3 delle MCC di ED secondo cui, in caso di decorso del citato termine, ED invia un sollecito al richiedente annullando la pratica decorsi inutilmente 30 gg lavorativi dall'invio del medesimo sollecito.

Si evidenzia, inoltre, che ED ha provveduto ad annullare anche tutte le pratiche di cui alle casistiche sub b) e c) per cui è decorso il termine di 30 giorni lavorativi dall'invio del sollecito senza il ricevimento della relativa dichiarazione sostitutiva.

In particolare, dal 1 aprile al 30 settembre 2017, ED ha provveduto ad annullare 4.946 pratiche di connessione per le quali risultavano scaduti i relativi termini di validità. Si precisa che tale dato comprende anche le pratiche annullate nel pieno rispetto dei termini previsti dalla regolazione.

A tal fine si allega un file excel contenente l'elenco delle suddette pratiche con il dettaglio della data di annullamento (allegato 1).

A fronte di quanto sopra, e-distribuzione ha effettivamente cessato la condotta contestata con il provvedimento di avvio.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'applicazione *pro futuro* della disciplina in questione relativa ai termini di decadenza di cui agli artt. 7, 9 e 31 del TICA, ED procederà all'annullamento delle pratiche entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini previsti dalle citate disposizioni. Ciò al fine di consentire una compiuta verifica circa l'effettivo decorso dei relativi termini di validità del preventivo (con particolare riferimento alla completezza/validità della documentazione ricevuta), evitando di pregiudicare la situazione del richiedente laddove lo stesso abbia adempiuto agli obblighi previsti dal TICA in prossimità dello scadere dei suddetti termini².

4. Considerazioni in merito all'utilità degli impegni a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione

Gli impegni proposti da ED, di seguito diffusamente illustrati, mirano a intercettare le preoccupazioni espresse da codesta Autorità con il provvedimento di avvio del presente procedimento e contribuiscono senza dubbio a migliorare l'efficacia complessiva delle previsioni del TICA finalizzate a contrastare la saturazione virtuale della rete.

Tali misure assumono altresì una valenza ripristinatoria, risultando idonee quantomeno ad attenuare le conseguenze delle violazioni contestate.

È il caso ad esempio dell'impegno 1) di seguito descritto che prevede l'applicazione di una penalità per la violazione dei termini previsti dalla regolazione per l'annullamento tardivo delle pratiche oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento.

Ciò senza considerare che la cessazione della condotta contestata di cui al paragrafo 3, attraverso l'annullamento di tutte le pratiche "giacenti", ha già contribuito a ristabilire l'assetto di interessi anteriore alla violazione contestata.

5. Descrizione degli impegni proposti³

Impegno n. 1

Versamento di una penalità a favore del sistema in relazione alle pratiche per cui l'Autorità ha riscontrato, nell'ambito del procedimento in oggetto, la violazione degli artt. 7, 9 e 31 del TICA.

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna a versare una penalità complessivamente pari a (OMISSIS) in relazione alle pratiche per cui l'Autorità ha riscontrato, nell'ambito del procedimento in oggetto, la violazione delle previsioni regolatorie di cui agli artt. 7, 9 e 31 del TICA. La presente misura è parametrata all'effettivo ritardo maturato

² Con particolare riferimento alla decadenza del preventivo in caso di mancata accettazione dello stesso entro il termine di 45 gg lavorativi, tale previsione – nell'ottica di contrastare in maniera più efficace il fenomeno della saturazione virtuale - sovrascrive la disciplina di cui al Paragrafo B.8.3 delle MCC di ED secondo cui, in caso di decorso del citato termine, ED invia un sollecito al richiedente annullando la pratica decorsi inutilmente 30 gg lavorativi dall'invio del medesimo sollecito.

³ Gli impegni di seguito descritti trovano applicazione anche in relazione alle connessioni in AT.

nell'adempimento degli obblighi posti a carico del gestore di rete dalle citate disposizioni del TICA, per le singole pratiche di connessione oggetto di contestazione.

In particolare la penalità sarebbe riferita:

- i. al contestato tardivo annullamento delle pratiche di connessione, nei casi in cui il preventivo di connessione non risulta accettato entro il termine di 45 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso (art. 7 del TICA)⁴;
- ii. al contestato mancato o tardivo invio, da parte del gestore di rete, del prescritto sollecito al richiedente (artt. 9 e 31 del TICA).

Il versamento da parte di ED della penalità in esame verrebbe effettuato entro 45 giorni lavorativi dall'eventuale approvazione degli impegni.

Considerato che tutte le pratiche di connessione oggetto di contestazione riguarda impianti alimentati da fonti rinnovabili, tale penalità potrebbe essere utilizzata per finanziare gli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle energie rinnovabili ovvero la componente tariffaria Asos, destinata a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate mediante un sistema di incentivi che garantiscono una remunerazione certa per l'energia prodotta e agevolazioni per l'allacciamento degli impianti alle reti, al fine di ridurre l'impatto di tale componente sulle bollette dei clienti finali.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

Il versamento della presente penalità verrà effettuato, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà, rendendoli obbligatori, gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

La previsione della suddetta penalità a favore della componente tariffaria Asos, ovvero al più consistente fra gli oneri di sistema, concorrerebbe a garantire una remunerazione certa per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e a ridurre l'impatto sulla bolletta dei clienti finali dei costi necessari per le agevolazioni previste dall'Autorità per l'allacciamento alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, le aliquote della predetta componente sono aggiornate trimestralmente dall'Autorità sulla base del fabbisogno. Tutto il gettito della componente Asos alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, l'utilizzo e la gestione del quale sono disciplinati dalla medesima Autorità.

Impegno n. 2

Previsione di un termine massimo pari a 5 gg lavorativi per l'invio, da parte di ED al richiedente, del sollecito nei casi di mancato invio della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo e dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o delle cause di mancato inizio di tali lavori (artt. 9 e 31 TICA) e versamento di una penalità a favore del sistema in caso di mancato rispetto dello stesso termine.

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna a inviare al produttore il sollecito previsto dagli artt. 9 e 31 del TICA entro un termine massimo di 5 gg lavorativi, dalla scadenza:

- dei 60/90 giorni lavorativi per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo (artt. 9.3, 9.5 e 9.8);
- dei 12/18 mesi per l'attestazione dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o delle relative cause di impedimento (art. 31.1);

⁴ Cfr. nota 1

- dei 6 mesi per l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione (art. 31.2). Nell'ambito di tale misura, al fine di garantire l'uniformità e la completezza delle comunicazioni in questione, ED si impegna a predisporre un format di sollecito (allegato 2) che, a valle dell'eventuale approvazione degli impegni, rappresenterà il modello di riferimento utilizzato su tutto il territorio nazionale. Inoltre, ED si impegna a versare una penalità pari a 20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo in caso di mancato rispetto del termine massimo sopra descritto per l'invio del sollecito di cui agli artt. 9 e 31 del TICA. Tali penalità potrebbero essere versate sul medesimo conto già istituito presso CSEA e utilizzate per le medesime finalità di cui all'impegno n.1.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà, rendendo obbligatori, gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

La misura è finalizzata a rendere ancora più efficace il ruolo attivo di ED nella gestione della pratica di connessione, attraverso un intervento tempestivo volto a sollecitare l'inoltro della documentazione necessaria per la prosecuzione dell'iter di connessione ai sensi degli artt. 9 e 31 del TICA, e idoneo a contenere, in ultima analisi, il fenomeno della saturazione virtuale della rete.

In particolare, in assenza di un termine espresso entro cui il gestore di rete è tenuto, ad oggi, a procedere all'adempimento in questione, ED si impegna a sollecitare il richiedente entro un termine particolarmente stretto e attraverso un format predefinito volto a garantire la piena effettività dello stesso sollecito. Infine, la previsione di una penalità in caso di mancato rispetto di suddetto termine completa il quadro di misure volte a incentivare il ruolo proattivo del gestore di rete.

Impegno n. 3

Invio da parte di ED di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo degli aggiornamenti sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo (artt. 9.3, 9.5 e 9.8 TICA) e di una richiesta di informazioni alla P.A. in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito.

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

Con la presente misura, se il produttore omette di inviare al gestore di rete gli aggiornamenti in relazione all'iter autorizzativo con cadenza almeno semestrale (artt. 9.3, 9.5 e 9.8 TICA per il cui mancato rispetto la regolazione non prevede alcuna conseguenza per il produttore), ED si impegna ad inviare al richiedente un sollecito, secondo un format prestabilito (allegato 3.1) entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun semestre.

In particolare, nell'ambito di tale sollecito, laddove il richiedente non abbia provveduto autonomamente a fornire tale informazione, ED chiederà a quest'ultimo anche di dare conto dell'ottenimento o meno delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione e - nel caso dell'art. 9.8 del TICA - dell'impianto di rete, nonché del termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato in forza dei provvedimenti autorizzativi ottenuti.

Nel caso in cui il richiedente non risponda al sollecito entro 30 giorni lavorativi, ED provvederà a inviare entro i successivi 5 giorni lavorativi una richiesta di informazioni, secondo un format prestabilito (allegato 3.2), alla P.A. competente, ove individuabile sulla base delle comunicazioni inviate dal richiedente (e per conoscenza anche all'Arera), al fine di ottenere, entro ulteriori 30 giorni lavorativi, informazioni circa lo stato dell'iter autorizzativo e, nel caso di conclusione dello stesso, circa i relativi esiti⁵.

⁵ Nell'ambito di tale segnalazione, ED chiederà alla P.A. informazioni al fine di verificare se:

Laddove il richiedente o la P.A. competente dovessero riscontrare che l'autorizzazione è stata negata, ED procederebbe ad annullare, entro i successivi 5 giorni lavorativi, la relativa pratica ai sensi dell'art. 9.11 del TICA.

Nell'ipotesi invece in cui il richiedente o la P.A. forniscano riscontro alle suddette comunicazioni dando evidenza del termine ultimo per la realizzazione dell'impianto come previsto dall'autorizzazione *medio tempore* ottenuta, ED utilizzerà tale informazione per attivare il monitoraggio sui tempi di validità del provvedimento autorizzativo di cui al successivo impegno 4).

Infine, nel caso in cui né il richiedente né la P.A. competente forniscano riscontro, rispettivamente, al sollecito e alla richiesta di informazioni, entro il termine di 30 giorni lavorativi, così come nell'ipotesi in cui pervenga il riscontro circa la pendenza dell'iter autorizzativo, ED – qualora non pervengano le dichiarazioni di cui agli artt. 31.1 e 31.2 TICA – si impegna ad effettuare il sollecito di cui all'art. 31.3 TICA entro 5 giorni lavorativi. In caso di mancato riscontro a quest'ultimo sollecito entro 30 giorni lavorativi, ED procederà ad annullare il preventivo entro 5 giorni lavorativi dall'inutile decorso di tale termine.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà, rendendo obbligatori, gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Anche tale misura contribuisce a configurare in termini di proattività il ruolo di ED nella gestione della pratica di connessione, prevedendo un intervento sollecitatorio del gestore di rete laddove il richiedente non adempia all'obbligo previsto dal TICA di attestare l'effettivo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo.

Si tratta di misura particolarmente efficace anche in considerazione del fatto che il mancato rispetto da parte dei richiedenti del suddetto obbligo costituisce un fenomeno tutt'altro che residuale ed in relazione al quale la regolazione, ad oggi, non ricollega conseguenze (quali, per esempio, la decadenza del preventivo) tali da stimolare una condotta più corretta da parte dei produttori.

Inoltre, l'invio della richiesta di informazioni consente alla P.A. competente di attivarsi per riscontrare l'effettiva pendenza dell'iter autorizzativo, ovvero verificare la validità del provvedimento autorizzativo sottostante alla pratica in esame, rappresentando dunque un efficace e utile supporto operativo agli enti competenti in relazione al corretto monitoraggio delle pratiche pendenti⁶.

Per effetto di tale verifica, laddove dovesse essere riscontrato il rigetto dell'autorizzazione, ED sarà messa nelle condizioni di annullare prontamente la relativa pratica, contrastando anche in questo caso il fenomeno della saturazione virtuale della rete.

Per altro verso, l'impegno si rivela utile anche nell'ottica di attivare – in caso di riscontro da parte del richiedente o della P.A. competente, con relativa indicazione del termine di scadenza dell'autorizzazione – l'attività di monitoraggio di cui al successivo impegno 4) anch'esso finalizzato a verificare la sussistenza di un titolo idoneo a giustificare la persistente validità della pratica di connessione.

Impegno n. 4

- l'iter autorizzativo risulta effettivamente ancora in corso;
- l'iter autorizzativo si è concluso positivamente e la scadenza del relativo provvedimento;
- l'iter autorizzativo si è concluso negativamente.

⁶ L'invio per conoscenza di tali richieste di informazioni anche all'Arera potrebbe consentire a quest'ultima di prendere ulteriore contezza circa l'entità del fenomeno valutando eventuali interventi regolatori (es. decadenza automatica della pratica in caso di mancato invio aggiornamento iter autorizzativo).

Invio da parte di ED di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo del cronoprogramma sullo stato dei lavori di realizzazione dell'impianto (art. 10.5 del TICA) e di una richiesta di informazioni alla P.A. in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito.

Monitoraggio della scadenza dei termini di validità del provvedimento autorizzativo e, in assenza della comunicazione di fine lavori, invio di una richiesta di informazioni al produttore e alla P.A.

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

Con la presente misura, se il produttore – una volta attestato l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione - omette di inviare al gestore di rete il cronoprogramma in relazione allo stato di tali lavori con cadenza almeno trimestrale (art. 10.5 del TICA), ED si impegna ad inviare al richiedente un sollecito, secondo un format prestabilito (allegato 4.1), entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre.

Nel caso in cui il richiedente non risponda al sollecito entro il termine di 30 giorni lavorativi, ED provvederà a inviare entro i successivi 5 giorni lavorativi una richiesta di informazioni, secondo un format prestabilito (allegato 4.2) alla P.A. competente, ove individuabile sulla base delle comunicazioni inviate dal richiedente, (e per conoscenza anche all'Arera) affinché possa verificare la validità del provvedimento autorizzativo (anche alla luce di una eventuale proroga).

Laddove il produttore o la P.A. competente dovessero riscontrare che l'autorizzazione ha perso efficacia, ED procederà, entro i successivi 5 giorni lavorativi, ad annullare la relativa pratica ai sensi dell'art. 9.14 del TICA. Nell'ipotesi invece in cui il richiedente fornisca riscontro al sollecito in esame entro il termine indicato da ED (ovvero laddove analogo riscontro dovesse pervenire dalla P.A.), dando evidenza che è stata concessa una proroga del termine per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto previsto nell'autorizzazione o nel provvedimento abilitativo ottenuto, ED utilizzerà tale informazione per attivare il monitoraggio sui tempi di validità del provvedimento autorizzativo. Inoltre, nel caso di risposta fornita dal produttore relativa all'eventuale ottenimento di una proroga del provvedimento autorizzativo, ED invierà alla P.A. competente, la dichiarazione ricevuta dal produttore per le verifiche di propria competenza.

Tanto in virtù di tale riscontro, quanto in forza delle previsioni del TICA secondo cui il produttore *"è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato"*, ED sarà dunque in grado di monitorare la scadenza del termine previsto dallo specifico provvedimento autorizzativo, compresa l'eventuale proroga concessa e comunicata dalla PA, per la realizzazione dell'impianto e pertanto, nel caso in cui decorra inutilmente il suddetto termine senza che il richiedente abbia comunicato la fine dei lavori, ED procederà entro i successivi 5 giorni lavorativi a inoltrare una richiesta di informazioni al produttore per verificare se lo stesso abbia o meno ottenuto una proroga dell'autorizzazione (allegato 4.3).

Laddove, entro 30 giorni lavorativi, il produttore comunichi di aver ottenuto una proroga dei termini previsti in relazione al provvedimento autorizzativo ottenuto, ED procederà con il monitoraggio del rinnovato termine, provvedendo entro 5 giorni lavorativi dalla relativa scadenza ad inoltrare al richiedente una nuova richiesta di informazioni.

Si precisa che, nel caso di risposta fornita dal produttore relativa all'eventuale ottenimento di una proroga del provvedimento autorizzativo e/o nel caso di pratiche di connessione in relazione alle quali la comunicazione di avvio dei lavori sia pendente da più di 3 anni, ED - dopo aver comunque inoltrato l'eventuale comunicazione di ottenimento proroga del produttore alla P.A., per le verifiche di propria competenza - si impegna ad effettuare dei controlli a campione (nella misura del 3% sul totale delle pratiche di connessione aventi le predette caratteristiche) mediante sopralluogo presso l'impianto di produzione, al fine di verificare se i lavori sono stati effettivamente avviati. Laddove non dovesse essere riscontrato l'avvio dei lavori, ED si riserva di inviare specifica segnalazione alle competenti autorità.

Laddove, invece, entro il termine di 30 giorni lavorativi, il produttore dovesse comunicare il mancato ottenimento di una proroga, ED provvederà, entro i successivi 5 giorni lavorativi, ad annullare la pratica in ossequio a quanto previsto dall'art. 9.14 del TICA.

Nel caso in cui il termine di 30 giorni lavorativi decorra senza che il produttore abbia fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata ai sensi del presente impegno, ED, entro 5 giorni lavorativi, procederà con l'invio di una richiesta di informazioni alla P.A. competente (e per conoscenza all'Arera) sempre volta a verificare l'ottenimento o meno della proroga dell'autorizzazione (allegato 4.4).

Infine, nel caso in cui neppure la P.A. competente fornisca riscontro entro il termine di 30 giorni lavorativi circa l'ottenimento dell'eventuale proroga, ED – in virtù del titolo autorizzativo scaduto e atteso il comportamento omissivo del produttore - si impegna ad annullare il preventivo entro i successivi 30 giorni lavorativi.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

La presente misura consente di valorizzare il ruolo strategico del distributore al fine di evitare la giacenza di pratiche di connessione relative a progetti abbandonati attraverso un puntuale monitoraggio dell'evoluzione delle pratiche di connessione con particolare riferimento all'avanzamento dello stato dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e alla scadenza dei relativi titoli autorizzativi.

Anche in questo caso la misura appare utile in considerazione della prassi diffusa relativa al mancato rispetto da parte dei richiedenti dell'obbligo di invio del cronoprogramma (inadempimento rispetto a cui la regolazione, ad oggi, non ricollega conseguenze quali, per esempio, la decadenza del preventivo tali da stimolare una condotta più corretta da parte dei produttori).

Inoltre, l'invio della richiesta di informazioni consente alla P.A. competente di attivarsi per verificare la validità del provvedimento autorizzativo sottostante alla pratica in esame, rappresentando dunque un efficace e utile supporto operativo agli enti competenti in relazione al corretto monitoraggio delle pratiche pendenti.

La misura in esame, favorendo il flusso informativo tra P.A./produttore e gestore di rete, pone quest'ultimo (laddove non abbia ricevuto la comunicazione di fine lavori) nelle condizioni di poter verificare la persistente validità del provvedimento autorizzativo, procedendo – in caso di esito negativo di tale verifica – all'annullamento della relativa pratica.

Infine, da un lato le comunicazioni trasmesse alle P.A. competenti in relazione alle proroghe dei provvedimenti autorizzativi e dall'altro i controlli *in loco* a campione garantiranno un ulteriore valido presidio con riferimento alle pratiche di connessione per le quali è stata presentata una dichiarazione di avvio lavori risalente nel tempo.

Impegno n. 5

Integrazione della rappresentazione grafica di cui all'art. 4.2 lettera c) del TICA con l'aggiornamento mensile del grado di saturazione della rete a livello delle singole cabine primarie (CP)

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 4.2 lettera c) del TICA, ED si impegna ad integrare la rappresentazione grafica relativa alle aree critiche con un aggiornamento mensile della saturazione della rete a livello delle singole CP.

In altri termini, attraverso l'accesso al sito web di ED sarà possibile per i produttori avere evidenza non solo del livello qualitativo di criticità delle aree (a livello dei singoli Comuni) in cui è presente ED quale concessionario del servizio di distribuzione, ma anche del grado di saturazione delle singole CP attraverso cui si articola la rete di ED.

ED renderebbe dunque disponibili informazioni più puntuali circa l'effettivo livello di saturazione della rete, posto che la saturazione di una CP è calcolata in base a preventivi e attivazioni facenti capo alla stessa CP, mentre i dati sulla criticità delle aree espressi a livello comunale, in linea con quanto previsto dalla regolazione, sono necessariamente il risultato di una "media ponderata" dei livelli di saturazione delle CP che alimentano le aree stesse.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato ed entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Con la presente misura ED intende rendere accessibile a tutti i produttori, per mezzo del proprio sito web, informazioni di maggiore dettaglio relative alla saturazione della propria rete.

In particolare, premesso che la saturazione è un fenomeno strettamente tecnico che riguarda la rete e gli impianti, e non il territorio, la misura proposta integra il set di informazioni fornite attraverso il sito web di ED ai sensi dell'art. 4.2 lettera c) del TICA laddove, come detto, esprime informazioni puntuali riferite a singole CP, a fronte dei dati indicativi (in quanto non biunivocamente legati alla saturazione delle singole CP) a carattere territoriale resi disponibili nell'ambito della disciplina relativa alle aree critiche.

Le informazioni fornite con il presente impegno si configurano dunque, oltre che come maggiormente dettagliate, anche come complementari rispetto a quelle qualitative rese disponibili con la pubblicazione delle aree critiche ai sensi della regolazione, e quindi potenzialmente idonee ad orientare le domande di connessione fornendo indicazioni ulteriori circa l'esistenza di eventuali condizioni sfavorevoli in termini di saturazione degli impianti.

In altri termini, la rappresentazione grafica circa il livello di saturazione della rete (come integrata ai sensi del presente impegno), potrebbe dunque favorire iniziative di connessione in aree distanti da quelle caratterizzate dalla presenza di CP sature, evitando al contempo la realizzazione di soluzioni onerose anche per il sistema.

Ciò senza considerare che l'aggiornamento e la pubblicazione delle informazioni di cui al presente impegno avverrebbero con cadenza notevolmente ridotta rispetto a quelli relativi alle aree critiche (mensile, anziché trimestrale), con la conseguenza di fornire, anche sotto il profilo temporale, un dato maggiormente indicativo circa l'effettivo livello di saturazione della rete a livello di CP.

Impegno n. 6

Integrazione del portale produttori con nuove funzionalità relative al *tracking* della singola pratica

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna a mettere a disposizione del produttore, all'interno del Portale Produttori accessibile solo con credenziali personalizzate, ulteriori funzionalità relative alle pratiche di connessione. In particolare, ED in aggiunta alle informazioni già disponibili nell'ambito del Portale sviluppato ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.1 del TICA, implementerà inoltre:

- uno specifico alert dei documenti non ancora inviati dal richiedente e necessari per l'avanzamento della pratica, con indicazione del termine ultimo entro cui è possibile assolvere al relativo adempimento;
- la possibilità per il produttore di rinunciare alla pratica di connessione - tramite apposizione di un flag ad apposita dichiarazione precompilata con i dati in possesso di ED - laddove non sia più interessato alla stessa e non voglia attendere la scadenza dei termini previsti dalla regolazione per la decadenza della pratica.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

La misura proposta mira a integrare le funzionalità già implementate da ED ai sensi dell'art. 4.1 del TICA in un'ottica di maggiore supporto e trasparenza a favore dei soggetti interessati a portare avanti l'iter di connessione e di facilitazione nel caso in cui sia venuto meno il suddetto interesse.

In particolare, la segnalazione tramite appositi alert della necessità di inoltrare dei documenti necessari al gestore della rete per l'avanzamento della pratica di connessione fornisce uno strumento al produttore per rilevare in tempo reale gli adempimenti cui è tenuto, responsabilizzandolo ulteriormente in relazione alla gestione della pratica di connessione.

La possibilità di rinunciare alla pratica di connessione consente invece al distributore di annullare tempestivamente le stesse, mettendo a disposizione del produttore una dichiarazione già precompilata con i dati in possesso di ED e senza attendere la normale decorrenza dei termini previsti dalla regolazione; la misura, dunque, pur avendo come finalità primaria la gestione quanto più possibile trasparente delle pratiche di connessione, contribuisce indirettamente anche a limitare il fenomeno della saturazione virtuale della rete.

Impegno n. 7

Formazione del personale ED sulle nuove misure introdotte con i presenti impegni al fine di contenere la saturazione virtuale della rete.

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna a rafforzare il piano formativo che coinvolge tutto il personale dipendente impiegato nelle attività previste e disciplinate dai presenti impegni, introducendo un corso di formazione articolato in due moduli (uno *on line* della durata complessiva di circa 2 ore e uno attraverso sessioni in aula della durata complessiva di circa 7 ore). L'intervento interesserà circa 2.800 dipendenti per un numero complessivo di ore di formazione erogata pari a circa 25.200.

Nell'ambito dei suddetti moduli di formazione, il personale dipendente verrà dettagliatamente istruito sui comportamenti da tenere con riferimento alle attività introdotte dai presenti impegni anche in relazione agli adempimenti posti in capo al produttore, in modo da procedere tempestivamente all'invio dei solleciti oppure all'annullamento della pratica.

Inoltre, il modulo di formazione *on line* diventerà parte integrante della formazione dedicata al personale tecnico di ED coinvolto e sarà quindi fruito anche dal personale di nuova assunzione e/o assegnazione alle attività previste e disciplinate dagli articoli del TICA rilevanti in materia.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato per quanto riguarda la fruizione del modulo *on line*, mentre, per quanto concerne le sessioni di aula, la relativa erogazione si esaurirà una volta coperto il numero di ore complessivo sopra indicato.

Le sessioni di formazione, così come inizialmente pianificate, saranno completate entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

L'implementazione della presente misura avrà come effetto quello di preparare in maniera puntuale il personale tecnico di ED sulle attività necessarie in relazione agli impegni in esame al fine di garantirne una pronta ed efficace attuazione, sensibilizzando tale personale sulla rilevanza delle attività in questione al fine di contrastare il fenomeno della saturazione virtuale.

In particolare, attraverso una formazione mirata, si intende mettere gli operatori di ED nella condizione di conoscere approfonditamente le misure introdotte con i presenti impegni e conseguentemente di agire tempestivamente nella gestione e nell'annullamento delle pratiche.

Impegno n. 8

Segnalazione alla competente funzione di audit di gravi violazioni delle disposizioni del TICA volte a contenere la saturazione virtuale della rete

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna a introdurre un processo interno in forza del quale verrà effettuato un controllo a campione (pari al 5%) volto a verificare il rispetto dei termini previsti dalla regolazione - così come integrata dai presenti impegni - al fine di contrastare il fenomeno della saturazione virtuale.

In particolare, tale verifica sarà svolta dall'unità Salute Sicurezza Ambiente e Qualità di ED che sarà, nello specifico, incaricata di verificare che il personale di ED stia effettivamente rispettando gli adempimenti e i termini di cui agli artt. 7, 9 e 31 del TICA, nonché quelli di cui agli impegni sub) 2, 3 e 4.

A valle di tale controllo l'unità Salute Sicurezza Ambiente e Qualità di ED invierà un report semestrale, con evidenza delle eventuali accertate gravi violazioni delle suddette previsioni, alla preposta funzione di audit per le attività di propria competenza, compresa l'eventuale adozione di sanzioni disciplinari.

b) Costi previsti

(OMISSIS)

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 3 mesi dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità approverà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

La presente misura ha lo scopo di garantire un maggiore presidio sull'attività svolta dal personale incaricato al fine di garantire il rispetto delle previsioni (di cui al TICA e ai presenti impegni) volte a contenere - attraverso il ruolo attivo del distributore - la saturazione virtuale della rete.

Inoltre, la segnalazione che verrebbe effettuata dall'unità Salute Sicurezza Ambiente e Qualità di ED alla competente funzione di audit, nel rappresentare un presupposto per l'accertamento di eventuali responsabilità in caso di gravi violazioni riscontrate in sede di controllo a campione, responsabilizzerebbe ulteriormente il personale incaricato di ED in relazione all'adempimento degli obblighi in materia di saturazione virtuale.

I costi relativi all'implementazione di tutti gli impegni sopra descritti verranno esclusi dalla remunerazione tariffaria rappresentando, in questo modo, un onere totalmente a carico della scrivente società.

6. Esigenze di riservatezza e segretezza

Evidenziare e motivare in appositi riquadri le parti riservate

ED richiede la riservatezza di tutte le informazioni riportate sub paragrafo b) di ciascun impegno. Tali informazioni, infatti, descrivendo i costi che verranno sostenuti per l'implementazione di ciascuna misura, sono da considerarsi commercialmente sensibili e in quanto tali devono essere sottratti alla conoscenza da parte di soggetti terzi.

Inoltre, si chiede di omettere anche il dato relativo all'importo della penalità di cui all'impegno 1 riportato sub paragrafo a) del medesimo impegno.

ED richiede infine la riservatezza dell'Allegato 1 in virtù delle informazioni di natura riservata in esso contenute.

